Dispositivi di protezione individuale (DPI)

DEFINIZIONE

Per **dispositivi di protezione individuale** si intendono tutti i **dispositivi o articoli destinati a essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza**.

I DPI sono suddivisi in **tre categorie:**

Prima categoria

Appartengono a questa categoria i DPI destinati a salvaguardare la persona da **rischi minimi**. Rientrano, a titolo esemplificativo, i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- Lesioni meccaniche superficiali
- Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua (es. guanti)
- Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C (es. guanti, grembiuli...)
- Lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole) (es. occhiali da sole)
- Condizioni atmosferiche di natura non estrema

Seconda categoria

Appartengono a questa categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

Terza categoria

Appartengono a questa categoria esclusivamente i DPI destinati a salvaguardare da **rischi che possono causare conseguenze molto gravi** quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria -50 °C o inferiore;
- cadute dall'alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo.

CONFORMITA' ED OBBLIGHI

I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/425 [1].

Si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione di

conformità UE, nonché, relativamente ai D.P.I. di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del Regolamento (UE) 2016/425 [1].

PRODOTTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 [1]:

- DPI progettati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.)
- DPI progettati per essere utiizzai per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive
- DPI progettati per uso privato per proteggersi da:
    - condizioni atmosferiche non estreme (copricapo, indumenti per la stagione,scarpe e stivali, ombrelli, ecc.)
    - l'umidita', l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.)
- DPI da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri
- DPI per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori

CONTROLLI E VIGILANZA

La vigilanza sulla sicurezza dei DPI spetta al Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro nell'ambito delle rispettive competenze, che possono avvalersi delle Camere di Commercio e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Vengono effettuati controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio.

SANZIONI
(art. 14, d.lgs. 475/92 come modificato dal d.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17)

Il fabbricante o l'importatore che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 [1] è punito con:

- Sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 8.000,00 € a 48.000,00 €, se trattasi di DPI di prima categoria;
- Arresto sino a 6 mesi o con ammenda da 10.000 € sino a 16.000,00 €, se trattasi di DPI di seconda categoria;
- Arresto da 6 mesi a 3 anni, se trattasi di DPI di terza categoria

Chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 3.000,00 € a 18.000,00 €.

Il fabbricante di DPI che omette di redigere la dichiarazione di conformità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 6.000,00 € a 36.000,00 €.

Chiunque non osserva i provvedimenti adottati dal Ministero dello Sviluppo economico (conformazione, ritiro, richiamo..) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 8.000,00 € a 48.000,00 €.

Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 40.000,00 (art. 112 d.lgs. 206/2005).

Nel caso in cui i prodotti siano privi dell'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (marchio, denominazione, indirizzo) e dei dati di riferimento del prodotto (numero di lotto e/o codice a barre o simili) e pertanto in violazione da quanto previsto dall'art. 104, commi 2 e 3 del Codice del Consumo (d. lgs. 6 settembre

2005, n. 206) [2] si applica la sanzione amministrativa pecunia ria prevista dall'art. 112 comma 5 del decreto citato ovvero da euro 1.500,00 a 30.000,00 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) 2016/425 [1]del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
- Direttiva 2001/95/CE [3] del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Normativa nazionale

- Decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 [4] in attuazione della direttiva comunitaria 89/686/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui dispositivi di protezione individuale
- Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
- Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del Consumo [2]

Allegati Regolamento UE 2016/425 [1]
D.lgs. 475/1992 integrato da d.lgs. 17/2019 [4]
Direttiva 2001/95/CE [3]
Decreto legislativo 206/2005 - Codice del Consumo [2]

Contatti

Ufficio Sicurezza Prodotti **[5]**

Unità organizzativa Ufficio Sicurezza Prodotti
IndirizzoReg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono0165 573043
Emailsicurezzaprodotti@ao.camcom.it
PECregolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli
Ispettore: Patrizia Demartini
Segreteria: Maria Cristina Rossi

Ultima modifica: Mercoledì 28 Aprile 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Media: 5 (1 voti)

Rate

Source URL: https://www.ao.camcom.it/it/sicurezza/DPI

Collegamenti
[1] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_ue_2016_425_14810.pdf
[2] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/codiceconsumo_6327.pdf
[3] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/direttiva_2001_95_ce_6326.pdf
[4] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/dlgs_475-1992_integrato_da_d_lgs_17-2019_14811.pdf
[5] https://www.ao.camcom.it/it/contatto/ufficio-sicurezza-prodotti